

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI CITTADINI CHE
VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART.1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale di San Pietro Clarenza, in armonia con quanto specificatamente previsto dall'art.13 della L.R. 30.4.1991 n.10, adotta le presenti disposizioni concernenti le modalita' ed i criteri da seguire relativamente alla concessione a privati di sussidi di natura economica.

La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformita' degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalita' per la determinazione di contributi in relazione all'indigenza dei richiedenti.

ART.2

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza economica si vuole configurare quale intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali. L'erogazione del sussidio deve contribuire al richiedente di fronteggiare particolari situazioni che trovano causa e concause nelle condizioni di bisogno familiare.

Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini - residenti nel Comune oppure che dimostrino di vantare nei confronti dello stesso il domicilio di soccorso a seconda delle condizioni di cui ai successivi commi - che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, secondo le condizioni ed i criteri fissati dai successivi commi.

In relazione al precedente comma viene specificato che:

- I servizi e gli interventi urgenti e/o di soccorso e/o di assistenza per i quali il presente regolamento prescrive l'azione di rivalsa presuppongono il possesso, da parte dei richiedenti, del domicilio di soccorso.

- Gli altri servizi ed interventi previsti dal presente regolamento presuppongono la residenza del richiedente da almeno un anno nel territorio comunale ad eccezione dei casi previsti dal successivo comma. Agli interventi di assistenza economica urgenti possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri, nonche' i cittadini residenti che non abbiano acquisito il domicilio di soccorso, fermo restando che in tali casi l'intervento assistenziale non potra' superare il periodo di mesi uno, non rinnovabile, fatta salva la facolta' di concedere contributi straordinari secondo i criteri e le modalita' fissati dal presente regolamento.

Per l'accesso ai servizi ai contributi e' prescritta la presentazione della documentazione seguente:

a) istanza in carta semplice tesa ad illustrare la particolare condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare allegando la documentazione ritenuta utile a chiarire le condizioni di disagio, la natura e l'entità dello stesso;

- le istanze devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da autocertificazione attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti.

b) Certificazione o autocertificazione comprovante la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare oppure autocertificazione attestante il godimento del domicilio di soccorso, se necessario ed ove quest'ultimo non dipenda dalla residenza o dalla temporanea dimora nel Comune;

c) Certificazione o autocertificazione comprovante la composizione del nucleo familiare (situazione di famiglia) o del nucleo di convivenza di tipo familiare, aggiornata alla data dell'istanza;

d) Certificazione o autocertificazione comprovante la posizione reddituale dell'intero nucleo familiare ed il possesso di beni mobili non indispensabili per la deambulazione e/o per il lavoro nonché di beni immobili, esclusa la casa di proprietà in cui il richiedente abita, assegnata alla data dell'istanza.

e) Autocertificazione attestante ogni provento conseguito a qualsiasi titolo anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi.

f) Fotocopia della dichiarazione dei redditi ovvero certificati di disoccupazione, relativi a tutti i componenti maggiorenni presenti nel nucleo familiare.

g) Certificazione o autocertificazione di frequenza scolastica dei componenti il nucleo familiare, qualora ricorra tale evenienza.

h) Ogni altra valida documentazione, in originale o copia autenticata, ritenuta utile ai fini della richiesta presentata (ricevute comprovanti il pagamento del canone di locazione, bollette enel, telecom. gas ecc.);

i) Compilazione dell'apposito modello denominato D.S.E. (dichiarazione socio economica);

L'istanza, completa della documentazione richiesta, andrà protocollata ed iscritta, in ordine cronologico, nel registro tenuto dall'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 3

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica, viene articolato nelle diverse fasi:

1. Valutazione (fase istruttoria a carico dell'Ufficio Affari Generali e Servizi Sociali che si conclude dopo l'accertamento dei VV.UU. e dell'Assistente Sociale con predisposizione di proposta di deliberazione);
2. Accertamento (da espletarsi a carico dei VV.UU. locali e dall'Assistente Sociale, anche separatamente, presso la sede del richiedente, comprendente la compilazione di un modulario allegato al presente regolamento e denominato s.e.s. (situazione economica sociale);
3. Indicazione provvisoria dell'importo (da parte dell'Ufficio S.S.);
4. Decisione (dell'A.C. sulla proposta dell'Ufficio e sull'importo proposto con parere dell'Assessore al ramo).

ART. 4

ISTRUTTORIA

Il Settore Affari generali e Servizi Sociali procede al preliminare esame

dell'istanza valutando l'esattezza della documentazione, riservando al medesimo Ufficio la facoltà di richiedere, in aggiunta, la documentazione che ritiene necessaria ai fini di una esatta ed obiettiva valutazione del caso. La mancata presentazione degli ulteriori documenti richiesti e' causa di decadenza della domanda stessa. Quindi, trasmette tale documentazione ai VV.UU. locali ed all'Assistente Sociale per i successivi adempimenti che dovranno essere resi nel piu' breve tempo possibili e comunque non oltre giorni 15 dalla data di trasmissione. Per i casi di urgenza, previsti all'art.9, il termine di istruttoria da parte dell'Assistente Sociale e dei VV.UU. sara' il piu' breve possibile e comunque non superiore a giorni sette. Esaurite le fasi di Valutazione ed Accertamento sara' cura del Settore Affari generali e Servizi Sociali trasmettere la proposta di deliberazione all'Ufficio di Ragioneria per l'indicazione della disponibilita' di bilancio. Esaurita tale fase ne cura la presentazione alla Giunta Municipale nella prima seduta utile. La Giunta Municipale ha l'obbligo di esaminare le pratiche ed in ogni caso di pronunciarsi entro giorni otto dalla data di inoltrato da parte dell'Ufficio Affari Generali e Servizi Sociali.

ART.5

DOMICILIO DI SOCCORSO

1. Il domicilio di soccorso, quando e' prescritto dal presente regolamento per l'accesso ai servizi ed agli interventi assistenziali, si realizza allorché il soggetto bisognoso abbia abitato per almeno due anni nel Comune, senza riguardo alla legittimita' nella nascita e non sia in grado di far valere il domicilio di soccorso presso altro Comune dello Stato italiano.
2. Il domicilio di soccorso si perde con l'acquisto, sempre per dimora ultrabiennale, del domicilio di soccorso presso altro Comune.
3. Ove l'intervento assistenziale riguardi, oltre al richiedente, altri soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare o il nucleo di convivenza di tipo familiare, il requisito del domicilio di soccorso dovra' essere posseduto anche da questi ultimi, limitando, comunque, l'intervento assistenziale ai soggetti che vantino tale requisito.
4. Eventuali incertezze in ordine alla individuazione del domicilio di soccorso andranno risolte in base alla disciplina normativa dettata in materia, tenendo conto, ove necessario, degli orientamenti giurisprudenziali.

ART.6

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

In relazione al precedente articolo e per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del minimo vitale, idonea a far fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, s'intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

ALTRI FAMILIARI A CARICO: 15% della quota base.

Il fabbisogno economico corrispondente al minimo vitale di cui al precedente comma viene riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:

- alimentazione;
- abbigliamento;
- governo della casa;

- vita di relazione.

Tale fabbisogno economico, per le stesse finalita', non comprende:

a) il canone di locazione, in relazione al quale viene riconosciuta separatamente una quota non superiore al 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal suo nucleo familiare, qualora venga dimostrata dallo stesso richiedente la sussistenza giuridica del rapporto locativo;

b) le spese sanitarie, analiticamente documentate che eventualmente restassero a carico del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare in base alla normativa sull'assistenza sanitaria obbligatoria e sempre che non derivino da libere scelte del richiedente.

Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale degli utenti il componente del servizio comunale dovra' operare una confacente analisi delle condizioni familiari accertando e verificando ogni forma di reddito nonche' gli introiti derivanti da interventi assistenziali in corso anche da parte di altri enti e quelli conseguiti a qualsiasi titolo, anche se non soggetti a dichiarazione reddituale agli effetti inpositivi.

Il relativo accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione dell'istanza.

Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive di cui sopra consentira' di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale principale o aggiuntivo, a secondo che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa, fatti salvi i limiti di reddito di migliore favore previsti dal presente regolamento per determinare particolari forme di assistenza.

Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di cui al precedente comma dovessero derivare eventi e comprovate anomalie o situazioni pregiudizievoli per il richiedente, potranno essere concesse deroghe a seguito di opposizione, opportunamente documentata, da parte del soggetto interessato.

CAPO II

ASSISTENZA ECONOMICA IN FORMA TEMPORANEA O STRAORDINARIA

ART. 7

L'erogazione dell'assistenza economica e' subordinata:

- 1) alla individuazione di una condizione di insufficienza di reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti il nucleo familiare, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
- 2) alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
- 3) alla valutazione della possibilita' di erogare servizi e prestazioni alternativi;
- 4) all'accertamento, in sede istruttoria, che l'assistenza economica, in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

Si precisa che il 20% di ogni sussidio erogato deve essere destinato ad acquisto di genere alimentari assicurando cisi' il sostentamento alimentare, salvo casi particolari, opportunamente dimostrati dal richiedente della non necessita' della erogazione per l'acquisto di generi alimentari.

I contributi a forma temporanea o straordinaria non potranno essere

concessi piu' di due volte l'anno.

Se il contributo e' finalizzato al pagamento di spese relative ai servizi essenziali deve comprovare l'avvenuto pagamento dopo la concessione del contributo.

La non presentazione pregiudichera' la concessione di contributi futuri.

ART.8

CASI ECCEZIONALI ED IMPREVISTI

Si ritiene utile stabilire il criterio di priorita' in relazione alla particolare situazione da fronteggiare ed alla presenza ed urgenze per casi eccezionali ed imprevisti.

Riveste carattere di assoluta precedenza la situazione imprevista ed eccezionale, l'incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entita' rilevante, e comunque non configurabile nella casistica degli interventi di natura ordinaria. Di tale circostanza deve essere fatta esplicita menzione nell'atto deliberativo di concessione del contributo. Per i casi rientranti nella superiore casistica e' prescritta la presentazione della seguente documentazione:

- a) istanza in carta semplice tesa ad illustrare la particolare condizione del bisogno del singolo o del nucleo familiare allegando la documentazione ritenuta utile a chiarire le condizioni di disagio, la natura e l'entita' dello stesso;
- b) certificazione o autocertificazione comprovante la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare oppure autocertificazione attestante il godimento del domicilio di soccorso, se necessario ed ove quest'ultimo non dipenda dalla residenza o dalla temporanea dimora nel Comune;
- c) certificazione o autocertificazione comprovante la composizione del nucleo familiare (situazione di famiglia) o del nucleo di convivenza di tipo familiare, aggiornata alla data dell'istanza;
- d) certificazione o autocertificazione comprovante la posizione reddituale dell'intero nucleo familiare ed il possesso di beni mobili non indispensabili per la deambulazione e/o per il lavoro nonche' di beni immobili, esclusa la casa di proprieta' in cui il richiedente abita, aggiornata alla data dell'istanza;
- e) autocertificazione attestante ogni provento conseguito a qualsiasi titolo anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi;
- f) fotocopia della dichiarazione dei redditi e/o certificati di disoccupazione, relativi a tutti i componenti maggiorenni presenti nel nucleo familiare;
- g) certificazione di frequenza scolastica dei componenti il nucleo familiare, qualora ricorra tale evenienza;
- h) ogni altra valida documentazione comprovante l'urgenza, l'eccezionalità ed il tipo di bisogno, in originale o copia autenticata, ritenuta utile ai fini della richiesta presentata (ricevute comprovanti il pagamento del canone di locazione, bollette enel, telecom, gas), secondo le indicazioni riportate nell'apposito modello di istanza fornito dall'Amministrazione comunale;
- i) compilazione dell'apposito modello denominato "D.S.E." (dichiarazione socio-economica).

Le istanze volte ad ottenere trattamenti assistenziali per i quali a termini del presente regolamento e' previsto l'obbligo di attivare l'azione di rivalsa, devono essere corredate, a pena di inammissibilita',

da dichiarazione sostitutiva di notorieta' attestante le generalita' e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti. L'istanza completa della documentazione richiesta andra' protocollata ed iscritta, in ordine cronologico, nel registro tenuto dall'Ufficio Servizi Sociali, e seguira' l'istruttoria di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento.

CAPO III ASSISTENZA ECONOMICA PERIODICA O CONTINUATIVA

ART.9

CONDIZIONI MINIME NECESSARIE

- 1) L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale, puo' accordare l'assistenza economica continuativa nell'ambito del fabbisogno del "minimo vitale".
- 2) L'assistenza economica continuativa puo' essere accordata, secondo i criteri di cui al successivo comma, alle persone singole ed ai nuclei familiari o di convivenza di tipo familiare, che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti: residenza/domicilio di soccorso, secondo quanto previsto dal precedente art.2.
 - mancanza di reddito o fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito inferiore alla quota del minimo vitale;
- 3) L'intervento assistenziale consiste nella erogazione al soggetto/nucleo familiare interessato, per il tempo strettamente necessario al reperimento, da parte dell'assistito, di adeguate risorse economiche, di un contributo mensile.
- 4) L'assistenza economica continuativa e' concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, e puo' essere sospesa in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate oppure che il soggetto/nucleo interessato abbia rifiutato un lavoro o per mancanza di fondi dell'Ente.

ART.10

CRITERI E LIMITI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA CONTINUATIVA

Ai fini della quantificazione del sussidio e del relativo fabbisogno economico assistenziale si fa riferimento al calcolo del minimo vitale, pari alla pensione minima erogata dall'INPS ed in ogni caso su proposta del servizio sociale. L'attivazione dell'assistenza continuativa soggiace, comunque, ai limiti ed alle condizioni sotto specificati:

- a) Ai soggetti richiedenti che siano, per eta' e per condizioni fisiche, idonei all'attivita' lavorativa, sara' proposta preventivamente l'erogazione di un assegno economico per servizi da rendere in favore della collettivita';
- b) Il contributo corrispondera' al fabbisogno economico occorrente per il raggiungimento del minimo vitale soltanto se la situazione del bilancio lo consentira'. In caso diverso sara' accordato nella percentuale stabilita dall'Amministrazione con apposita deliberazione;
- c) In sede di istruttoria delle istanze sara' accordata prioritaria, su proposta del Servizio Sociale, ai casi di maggiore disagio economico. Per quanto concerne i soggetti fruitori di assistenza continuativa verra' applicata la L.R. 85/95 che disciplina l'utilizzo degli stessi in progetti socialmente utili.

ART.11

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

La L.R. n.85/95 disciplina l'utilizzo in progetti socialmente utili di lavoratori beneficiari di trattamenti economici continuativi.

Le finalita' assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficolta', possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attivita' lavorative socialmente utili, proposte dal Servizio Sociale, previa predisposizione ed approvazione di apposito progetto - obiettivo.

L'assegno economico per i servizi a favore della collettivita' consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini deboli, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione e assistibili.

I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, corredata da idonea documentazione, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilita' collettiva nei seguenti settori;

- custodia, tutela, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche, scuole, palestre, giardini, parchi etc. etc.;
- interventi in materia di protezione civile;
- prestazione di servizi alle persone assistite dal Comune.

Le attivita' lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato ne' a tempo determinato.

Le prestazioni previste dal presente protocollo/disciplinare conseguono finalita' socio-assistenziali e costituiscono, sotto l'aspetto giuridico, una particolare fattispecie di locazione d'opera caratterizzata dalla occasionalita' e della disponibilita' manifestata dal prestatore di lavoro per conseguire il beneficio assistenziale.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione Comunale apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risultera' che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza familiare potra' essere avviato un solo componente maggiorenne.

Per i soggetti verra' predisposto apposito elenco a cura del servizio Sociale.

Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati in via prioritaria i soggetti "deboli" gia' ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici.

L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del Servizio Sociale, potra' sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venire meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo o mancanza di fondi. Detta sospensione decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

L'immotivato ed ingiustificato rifiuto determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente gia' accordati e, negli altri casi, l'impossibilita' di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attivita' socialmente utili cui

si riferisce il rifiuto.

L'assegno economico per servizi a favore della collettività e' alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica straordinaria.

ART.12

ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO

In favore delle famiglie bisognose dei detenuti e' concessa, su proposta dell'ufficio dei servizi Sociali, assistenza continuativa o temporanea, mediante l'erogazione di un contributo mensile ove per effetto delle carcerazioni siano venute meno le condizioni di sussistenza di vita per il nucleo familiare.

ART.13

ASSISTENZA ECONOMICA POST-PENITENZIARIA

In favore dei soggetti bisognosi dimessi dal carcere a seguito di condanna passata ingiudicata o soggetto a provvedimento di custodia cautelare viene concessa l'assistenza economica semestrale o temporanea previo accertamento del servizio Sociale; cio' al fine di ridurre l'emarginazione nonche' un graduale inserimento del soggetto nel mondo lavorativo.